Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 22 febbraio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 6 febbraio 1974 alle ore 11,20 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hermann Meyer-Lindenberg il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica federale di Germania a Roma.

(1359)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. **1005.**

Modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720;

Vista la deliberazione n. 9226 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in data 14 settembre 1973, che modifica con un comma aggiuntivo l'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata l'allegata modifica recante un comma aggiuntivo all'art. 4 dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — CARUSO

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Art. 4.

. . . .

Al presidente che cessa dalla carica può essere conferito con delibera del consiglio di amministrazione il titolo di presidente onorario.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **1006.**

Delega al prefetto della provincia di Treviso dell'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti alla fondazione « Ada e Antonio Giacomini », con sede in Motta di Livenza.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prefetto della provincia di Treviso viene delegato all'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica della fondazione « Ada e Antonio Giacomini », con sede in Motta di Livenza, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 1007.

Autorizzazione alla fondazione « Ugo e Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore », con sede in Venezia, ad accettare una eredità.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Ugo e Olga Levi - Centro di cultura musicale superiore », con sede in Venezia, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal gr. uff. dott. Ugo Levi, con testamento segreto del 16 settembre 1957, pubblicato con verbale a rogito del notaio Venturi di Venezia l'8 novembre 1971, n. 15348 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 1008.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 e la istituzione di un nuovo articolo da inserirsi dopo l'art. 8, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta, approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972 registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il prof. Raffaele Resta designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Considerato che il prof. Raffaele Resta è deceduto e che il Ministro per la pubblica istruzione ha designato in sua sostituzione il prof. Leopoldo Elia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il prof. Leopoldo Elia, in sostituzione del professore Raffaele Resta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 188

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1970, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 187616 del 5 dicembre 1973, del Ministero del tesoro con la quale ha designato il dirigente superiore dott. Alberto Delfini quale membro effettivo e il primo dirigente dott. Sabatino Di Loreto quale membro supplente in seno al collegio sindacale dello Istituto predetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione, rispettivamente, del dott. Pietro Castagnoli e del dott. Giuseppe Fiocca, collocati a riposo;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Alberto Delfini e il primo dirigente dott. Sabatino Di Loreto sono nominati sindaco effettivo e sindaco supplente, in seno al collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pietro Castagnoli e del dott. Giuseppe Fiocca, collocati a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1568)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Visto l'art. 7 della citata direttiva n. 72/276/CEE del Consiglio delle Comunità europee che sancisce l'obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle disposizioni in essa contenute nel termine di diciotto mesi dalla sua notificazione;

Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 18 luglio 1972;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla predetta direttiva n. 72/276;

Visto l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto concerne i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili compresa la preparazione dei campioni ridotti e delle provette.

Art. 2.

Per campione ridotto s'intende un campione di dimensione adatta alle analisi, proveniente da campioni globali per laboratorio che sono stati prelevati su una partita di articoli da analizzare.

Per provetta s'intende la frazione del campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

Art. 3.

I laboratori di analisi e di revisione, indicati agli articoli 21 e 22 della legge 26 novembre 1973, n. 883, incaricati dei controlli, sono tenuti ad applicare le disposizioni degli allegati I e II al presente decreto concernenti i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili, per determinare la composizione dei prodotti tessili immessi sul mercato in conformità alla legge 26 novembre 1973, n. 883.

Art. 4.

Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie binarie per le quali non esiste un metodo di analisi uniformato sul piano comunitario e, quindi, non previsto negli allegati I e II al presente decreto, determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione dando indicazione, nel rapporto di analisi, dei risultati ottenuti e del grado di precisione del metodo, sempreché sia conosciuto.

Art. 5.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I e II, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: De Mita

Allegato I

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI RIDOTTI E DELLE PROVETTE PER DETERMINARE LA COMPOSIZIONE FIBROSA DEI PRODOTTI TESSILI

1. Campo di applicazione.

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (ciè non superiori a 100 g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subìto un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose (1).

2. Definizioni.

2.1. *Partita.*

E' la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto, tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio, una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.

2.2. *Campione globale per laboratorio.*

E' la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio (2).

2.3. *Campione ridotto.*

E' la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio (3).

2.4. *Provetta.*

E' la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

3. Principio.

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

4. Campionatura delle fibre sciolte.

4.1. *Fibre non orientate.*

Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio (4). Sottoporre il velo o la mischia, nonchè le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo, le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subìto modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

4.2. *Fibre orientate (veli, nastri, stoppini).*

Tagliare, nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio, almeno 10 sezioni trasversali di 1 grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

(1) Si possono anche pretrattare direttamente le provette.
(2) Per gli articoli finiti e confezionati cfr. punto 7.
(3) Vedere nota 1.1. - Allegato I.
(4) Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di « accoppiamento e divisione dei ciuffetti ».

5. CAMPIONATURA DEI FILATI.

5.1. *Filati in bobine od in matasse.*

Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo (1) o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se t è il « tex » del filo ed n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di $\frac{10^5}{nt}$ cm per ottenere un campione ridotto di 10 g. Se il valore nt è elevato, vale a dire è superiore a 2 000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate ad una distanza sufficiente dal nodo.

5.2. *Fili su subbio.*

Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione e troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per dei subbi che comprendono N fili di t « tex », la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di $\frac{10^5}{Nt}$ cm.

6. CAMPIONATURA DEL TESSUTO.

6.1. *Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto.*

Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x grammi, la superficie della striscia sarà di $\frac{x\ 10^4}{G}$ cm^2; G essendo la massa del tessuto di grammi per m^2.

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore ad un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

6.2. *Campione globale per laboratorio formato da più tagli.*

Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1., poi si indica separatamente ciascun risultato.

(1) Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.

7. CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI.

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva sul ravvicinamento delle delegazioni degli Stati membri in materia di denominazioni nel settore dei tessili.

Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente ad una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionarie.

Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

ALLEGATO II

METODI D'ANALISI QUANTITATIVA DI ALCUNE MISCHIE BINARIE DI FIBRE TESSILI

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI

Introduzione

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello di separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perchè dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti, in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costituzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nel presente documento sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valide per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme con quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. E' possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale od essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere ed i prodotti solubili in acqua.

I tessili possono contenere ancora resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi di ripresa indicati nell'allegato II della direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di denominazioni nel settore dei tessili.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il o i componenti insolubili di una mista possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente solubile. Ogni qualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nel metodo d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare. Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni. Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate. In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

I. Generalità sui metodi d'analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili.

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

I.1. *Campo di applicazione.*

Nel campo di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.

I.2. *Principio.*

Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva (1); si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.

I.3. *Materiale necessario.*

I.3.1. Apparecchiatura.

I.3.1.1. Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2. Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4. Stufa ventilata per essiccare le provette a 150° ± 3°C.

I.3.1.5. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 g.

I.3.1.6. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2. *Reattivi.*

I.3.2.1. Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione fra 40°C e 60°C.

I.3.2.2. Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi impiegati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3. Acqua distillata o deionizzata.

I.4. *Atmosfera di condizionamento e di analisi.*

Poichè si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5. *Campione ridotto.*

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo, del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

(1) Il metodo n. 13 rappresenta una eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.

I.6. *Trattamento preliminare del campione ridotto* (1).

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (art. 12 par. 2 *d*) della direttiva « denominazioni tessili ») si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua non eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per 1 ora, per un minimo di 6 cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per 1 ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per 1 ora in acqua a 65° ± 5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio ed in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7. *Procedimento d'analisi.*

I.7.1. Istruzioni generali.

I.7.1.1. Essiccazione.

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3°C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essiccazione di 60 minuti, è inferiore allo 0,05 per cento.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2. Raffreddamento.

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3. Pesatura.

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2. Procedimento d'analisi.

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm. di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo comunitario, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

(1) Vedere I. — Allegato I.

I.8. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.

I.8.1. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare:

$$P_1 \% = \frac{100\ rd}{m}$$

P_1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato;

m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare;

r è la massa del residuo secco;

d è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di « d » sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di « d » sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

I.8.2. Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare:

$$P_1A \% = \frac{100\ P_1\left(1+\frac{a_1+b_1}{100}\right)}{P_1\left(1+\frac{a_1+b_1}{100}\right)+(100-P_1)\left(1+\frac{a_2+b_2}{100}\right)}$$

P_1A è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso di ripresa convenzionale e della perdita di massa subita durante il trattamento preliminare;

P_1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula *indicata al punto I.8.1.;*

a_1 è il tasso di ripresa convenzionale del componente insolubile (Allegato II della direttiva denominazioni tessili);

a_2 è il tasso di ripresa convenzionale del componente solubile (Allegato II della direttiva denominazioni tessili);

b_1 è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del trattamento preliminare;

b_2 è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del trattamento preliminare.

La percentuale del 2° componente (P_2A%) è eguale a 100 — P_1A%.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di b_1 e b_2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per fibre pure si intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura od in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b_1 e b_2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda ad un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare, in generale, i fattori di correzione b_1 e b_2 salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio, della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è eguale al 4 % e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è eguale all'1 %.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di *non tener conto* nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

II. PROCEDIMENTO DI ANALISI QUANTITATIVA MEDIANTE SEPARAZIONE MANUALE.

II.1. *Campo di applicazione.*

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purchè non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2 *Principio.*

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3. *Materiale necessario.*

II.3.1. Pesafiltro, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2. Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3. Stufa ventilata per essiccare le provette a 105° ± 3°C.

II.3.4. Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 g.

II.3.5. Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6. Ago.

II.3.7. Torcimetro, od apparecchio equivalente.

II.4. *Reattivi.*

II.4.1. Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40° e 60°C.

II.4.2. Acqua distillata o deionizzata.

II.5. *Atmosfera di condizionamento e d'analisi.*

Vedere il punto I.4.

II.6. *Campione ridotto.*

Vedere il punto I.5.

II.7. *Trattamento preliminare del campione ridotto.*

Vedere il punto I.6.

II.8. *Procedimento di analisi.*

II.8.1. Analisi di un filato.

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza *minima di 30 m., indipendentemente dalla massa.*

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105° ± 3°C, finchè si ottenga una massa costante come descritto al punto I.7.1. e I.7.2.

II.8.2. Analisi di un tessuto.

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi ed alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mista. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati i tassi di ripresa ed i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1. Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

$$P_1 \% = \frac{100\ m_1}{m_1 + m_2} = \frac{100}{1 + \frac{m_2}{m_1}}$$

P_1 è la percentuale del 1° componente secco e depurato.

m_1 è la massa secca depurata del 1° componente.

m_2 è la massa secca e depurata del 2° componente.

II.9.2. Calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi di ripresa convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare: cfr. I.8.2.

III.1. *Precisione dei metodi.*

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi od in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95 %.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

III.2. *Rapporto di analisi.*

III.2.1. Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.

III.2.2. Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedere punto I.6.).

III.2.3. Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

2. — METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA

Metodo	Campo di applicazione		Reattivo
n. 1	acetato	determinate altre fibre	acetone
n. 2	determinate fibre proteiche	determinate altre fibre	ipoclorito di sodio alcalino
n. 3	viscosa, cupro o determinati tipi di modal	cotone	cloruro di zinco-acido formico
n. 4	poliammidica 6 oppure 6.6	determinate altre fibre	acido formico all'80 %
n. 5	acetato	triacetato	alcol benzilico
n. 6	triacetato	determinate altre fibre	diclorometano
n. 7	determinate fibre cellulosiche	poliestere	acido solforico al 75 %
n. 8	acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre	determinate altre fibre	dimetilformammide
n. 9	determinate clorofibre	determinate altre fibre	solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5
n. 10	acetato	determinate clorofibre	acido acetico glaciale
n. 11	seta	lana o peli	acido solforico al 75 %
n. 12	determinate fibre cellulosiche	lana o peli	acido solforico al 70 %
n. 13	juta	determinate fibre di origine animale	procedimento mediante dosaggio dell'azoto

METODO N. 1

ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'acetone)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (17)
con

2. lana (1), peli d'animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), juta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), kenaf (14), ramiè (15), sisal (16), cupro (19), modal (20), proteica (21), viscosa (23), acrilica (24), poliammidica (28), poliestere (29).

E' ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

3.2. *Reattivo.*

Acetone.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto, tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'ipoclorito di sodio alcalino)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate fibre proteiche, vale a dire: lana (1), peli d'animali (2 e 3), seta (4), proteiche rigenerate a base di caseina (21);
con

2. cotone (5); cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), clorofibre (25), poliammidica (28), poliestere (29), polipropilenica (31) e vetro tessile (38).

Se sono presenti più fibre proteiche, il metodo permette di determinarne la quantità globale, ma non le singole percentuali.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre proteiche con ipoclorito di sodio alcalino. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale delle fibre proteiche secche si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

Recipiente di vetro di almeno 500 ml.

3.2. *Reattivi.*

(i) Reattivo a base di ipoclorito

Questo reattivo è costituito da una soluzione preparata di recente, circa 1 M, contenente da 33 a 37 g di cloro attivo per litro, alla quale è stata aggiunta una quantità sufficiente di idrato di sodio in modo da portare la concentrazione in idrato di sodio a 5 g/l (± 0,5 g/l).

(ii) Acido acetico diluito

Portare 5 ml di acido glaciale a 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta, contenuta in un recipiente di vetro di almeno 500 ml, 100 ml di reattivo a base di ipoclorito per grammo di provetta; agitare energicamente per bagnare bene la provetta, lasciare in riposo per 40 minuti a temperatura ambiente scuotendo energicamente ad intervalli regolari. Filtrare il contenuto del recipiente attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre residue eventualmente presenti, lavando il recipiente con un po' di reattivo a base di ipoclorito. Asciugare il crogiolo con il vuoto e lavare successivamente il residuo con acqua, acido acetico diluito e infine acqua, asciugando il crogiolo con il vuoto dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità. Asciugare infine il crogiolo con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00, eccetto per il cotone greggio per il quale il valore di « d » è 1,03.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 3

VISCOSA CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cupro (19), taluni tipi di modal (20), viscosa (23)
con
2. cotone (5).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle miste in cui il cotone abbia subito una eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato;

(ii) Dispositivo che consenta di mantenere i matracci a 40° C ± 2° C.

3.2. *Reattivi.*

(i) Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro e 68 g di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua; (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa);

(ii) Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue: introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a 40° C. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldata a 40° C per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio ed il contenuto a 40° C per due ore e mezzo, agitando due volte ad intervalli di un'ora. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.

Lavare a fondo il crogiolo ed il residuo con acqua a 40° C. Lavare quindi con 100 ml di soluzione ammoniacale, poi con acqua fino all'eliminazione dell'ammoniaca. Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità. Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » per il cotone è 0,96.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 4

POLIAMMIDICA 6 O POLIAMMIDICA 6.6. E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all'80 %)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. poliammidica 6 o poliammidica 6.6. (28)
con
2. lana (1), peli d'animali (2 e 3), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), clorofibra (25), poliestere (29), polipropilenica (31), vetro tessile (38).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle miste contenenti lana, ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di poliammidica 6 o di poliammidica 6.6. si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.

3.2. *Reattivi.*

(i) Acido formico all'80% in massa (densità a 20° C: 1.186). Portare 880 ml di acido formico al 90% in massa (densità a 20° C: 1.204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100% in massa (densità a 20° C: 1.220) ad 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l'83% in massa di acido formico.

(ii) Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20° C: 0,880) ad 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita ed infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia scolata per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 5

ACETATO E TRIACETATO
(Procedimento all'alcol benzilico)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di fibre di:
acetato (17);
con
triacetato (22).

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa nota della mista allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a 52 ± 2° C. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato;

(ii) agitatore meccanico;

(iii) termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di 52 ± 2° C.

3.2. *Reattivi.*

(i) Alcol benzilico.

(ii) Alcole etilico.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico.

Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di 52° ± 2° C e agitare per 20 minuti a tale temperatura. (L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da una energica agitazione manuale).

Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di 52° ± 2° C per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di 52° ± 2° C.

Asciugare completamente il crogiolo. Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcole etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 6

TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al diclorometano)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. triacetato (22);
con
2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), poliammidica (28), poliestere (29), vetro tessile (38).

Nota. — Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2. *Reattivo.*

Diclorometano (cloruro di metilene).

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinchè la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, riempire di nuovo il crogiolo di diclorometano e lasciare scolare il liquido per gravità. Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido mediante trattamento in acqua bollente, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00, ad eccezione del poliestere per il quale il valore di « d » è 1,01.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 7

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramié (15), cupro (19), modal (20), viscosa (23);

con

2. poliestere (29).

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75 %. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.

(ii) Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di 50° ± 5°C.

3.2. *Reattivi.*

(i) Acido solforico al 75 % ± 2 % in massa:

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico, di densità 1,84 a 20°C, a 350 ml di acqua distillata. Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

(ii) Soluzione di ammoniaca diluita:

Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca con densità 0,88 a 20°C ad 1 litro con acqua.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinchè la provetta si imbeva completamente di reattivo. Mantenere il matraccio a temperatura di 50 ° ± 5 °C per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75 %. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75 %. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità. Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento alla dimetilformammide)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acriliche (24), determinate modacriliche (27) o determinate clorofibre (25) (*a*);

con

2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), poliammidica (28) e poliestere (29).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario, corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mista, e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

(ii) Bagnomaria bollente.

3.2. *Reattivo.*

Dimetilformammide (punto di ebollizione 153 ° ± 1 °C) che non contenga più dello 0,1 % d'acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinchè la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione, per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per 2 volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo, lavando il matraccio con dimetilformammide. Eliminare il liquido dal crogiolo mediante aspirazione. Lavare due volte il residuo con acqua fredda, procedendo come segue: riempire il crogiolo, lasciare scolare l'acqua per gravità, eliminare l'eccesso di liquido mediante aspirazione.

Se il residuo è costituito da fibra poliammidica o poliestere, seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Se il residuo è costituito invece di fibre di cellulosa rigenerata o naturale, seta o lana, trasferirle con una pinzetta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato,

(*a*) Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

aggiungere 160 ml di acqua, lasciare per 5 minuti a temperatura ambiente agitando energicamente il matraccio e il suo contenuto ad intervalli regolari. Decantare l'acqua attraverso il crogiolo e ripetere questo procedimento di lavaggio ancora per tre volte. Dopo l'ultimo lavaggio filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo mediante aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo, lavando il matraccio con acqua. Eliminare l'acqua dal crogiolo mediante aspirazione, essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

5. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. I valori di « d » sono i seguenti:

seta	1,00
poliammidica 6, 6.6. o 11	1,01
lana	1,01
cotone	1,01
cupro, modal, viscosa	1,01
poliestere	1,02

6. Precisione del metodo.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

Metodo n. 9

DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)

1. Campo d'applicazione.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. determinate clorofibre (25), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no [a]

con

2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), poliammidica (28), poliestere (29), vetro tessile (38).

Se la percentuale di lana o di seta della mista supera il 25 % si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica 6 o 6.6. della mista supera il 25 % deve essere applicato il metodo n. 4.

2. Principio.

Partendo da una massa secca nota della mista, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario, corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista.

La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

3. Apparecchiatura e reattivi (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

(ii) Agitatore meccanico.

3.2. *Reattivi.*

(i) Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5 % di solfuro di carbonio e 44,5 % di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.

(ii) Alcole etilico al 92 % in volume o alcole metilico.

4. Procedimento d'analisi.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio ed agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo ed il residuo successivamente con 20 ml di alcole e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Nota. — Con talune miste aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente. Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

5. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. Precisione del metodo.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

Metodo n. 10

ACETATO E DETERMINATE CLOROFIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

1. Campo d'applicazione.

Questo metodo è applicabile, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (17);

con

2. determinate clorofibre (25), cioè policloruro di vinile, surclorurato o no.

2. Principio.

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente, corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3. Apparecchiatura e reattivi (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

(ii) Agitatore meccanico.

3.2. *Reattivo.*

Acido acetico glaciale (più di 99 %). Poichè il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

4. Procedimento d'analisi.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo, di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

(a) Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 11

SETA E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 75 %)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, dopo eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. seta (4);

con

2. lana (1) o peli animali (2 e 3).

2. PRINCIPIO.

Le fibre di seta vengono eliminate, partendo da una massa secca nota della mista, mediante dissoluzione in acido solforico al 75 % in massa (*a*).

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario, corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

Matracci conici di 200 ml muniti di tappo smerigliato.

3.2. *Reattivi.*

(i) Acido solforico al 75 % ± 2 % in massa.

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico, di densità a 20°C 1,84, a 350 ml di acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

(ii) Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100 ml di acido solforico di densità a 20°C 1,84 a 1.900 ml d'acqua distillata.

(iii) Ammoniaca diluita: 200 ml d'ammoniaca concentrata di densità a 20°C 0,880, vengono portati a 1.000 ml con acqua distillata.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75 % per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti. Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75 %. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d'acqua e 50 ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 0,985 per la lana (*a*).

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con questo metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

(*a*) Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico a 75 %.

METODO N. 12

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 70%)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramié (15), cupro (19), modal (20), viscosa (23);

con

2. lana (1) o peli animali (2 e 3).

Quando la percentuale di lana è superiore al 25 %, è preferibile ricorrere al metodo n. 2 all'ipoclorito di sodio alcalino.

2. PRINCIPIO.

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre cellulosiche vengono sciolte con acido solforico al 70 %. Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo è espressa in percentuale della massa secca della mista. La percentuale secca delle fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Bicchiere di almeno 300 ml e matraccio conico di almeno 300 ml, munito di tappo smerigliato.

(ii) Termostato od apparecchio analogo per mantenere la temperatura del matraccio a 38° ± 1°C.

3.2. *Reattivi.*

(i) Acido solforico al 70 % ± 2 % in massa.

Aggiungere con prudenza, raffreddando, 500 ml di acido solforico di densità 1,84 a 20°C, a 380 ml di acqua distillata. Dopo raffreddamento a 20°C la soluzione deve avere la densità di 1,62 a 20°C.

(ii) Acido solforico all'1 %.

Aggiungere con prudenza 6 ml di acido solforico di densità 1,84 a 20°C ad 1 litro d'acqua.

(iii) Soluzione contenente 20 grammi di bicarbonato di sodio per litro.

(iv) Alcole etilico al 96 % in volume.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI.

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un bicchiere, di almeno 300 ml, 100 ml, di acido solforico all'1 % bollente.

Mantenere all'ebollizione per 10 minuti agitando con una bacchetta di vetro.

Filtrare il contenuto del bicchiere attraverso un crogiolo filtrante tarato mediante aspirazione. Trasferire le fibre residue lavando il bicchiere con acqua; asciugare mediante aspirazione.

Trasferire le fibre in un matraccio conico di almeno 300 ml. Aggiungere 200 ml di acido solforico al 70 %, portato a 38 ± 1°C, per grammo di materiale.

Tappare ed agitare. Riporre il matraccio nel termostato a 38 ± 1°C per 15 minuti, agitando ad intervalli regolari di 5 minuti circa.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso lo stesso crogiolo filtrante tarato mediante aspirazione. Trasferire le fibre residue lavando il matraccio con un poco di acido solforico al 70 %. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare una prima volta il residuo che si trova nel filtro riempiendo il crogiolo di acido solforico nuovo al 70 %. Aspirare soltanto dopo scolamento dell'acido per gravità.

Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, quindi con 100 ml della soluzione di bicarbonato, che si lascia scolare per gravità, lavare a fondo con acqua fredda, versare infine un poco di alcole etilico sul residuo, asciugare mediante aspirazione.

Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00 per la lana o i peli non alterati chimicamente. Esso può essere superiore ad 1,00 per la lana od i peli alterati chimicamente.

6. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95 %.

METODO N. 13

IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE
(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo si applica dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. iuta (9)
con
2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una mischia di peli e di lana. E' sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

2. PRINCIPIO.

Si determina il contenuto in azoto della mischia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la mischia.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali).

3.1. *Apparecchiatura.*

(i) Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.

(ii) Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.

(iii) Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

3.2. *Reattivi.*

(i) Toluene.

(ii) Metanolo.

(iii) Acido solforico di densità 1,84 a 20°C (*a*).

(iv) Solfato di potassio (*a*).

(v) Diossido di selenio (*a*).

(vi) Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.

(vii) Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.

(viii) Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.

(ix) Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

4. TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO.

Il pretattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105° ± 3°C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

Nota. — Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

(*a*) Questi reattivi debbono essere « esenti » da azoto.

5. PROCEDIMENTO D'ANALISI

5.1. *Istruzioni generali.*

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

5.2. *Istruzioni dettagliate.*

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico (d = 1,84). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi.

Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1. Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

$$A\% = \frac{28\,(V - b)\,N}{W}$$

dove: A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato.

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione.

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco.

N = titolo reale dell'acido solforico titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2. Applicando i valori di 0,22% per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2% per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:

$$P_A\% = \frac{A - 0{,}22}{16{,}2 - 0{,}22} \times 100$$

PA % = percentuale di fibra animale nel campione.

7. PRECISIONE DEL METODO.

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Cameri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 434 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 9 dicembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Cameri, ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Bellinzago Novarese dal 1° agosto al 29 settembre 1972;

Cameri dal 7 agosto al 5 ottobre 1972;

Galliate dal 1° agosto al 30 settembre 1972;

e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni ha presentato, nei termini, opposizione la società FIAT, sezione officine di Cameri, in persona dell'ing. I. Martignago;

che la predetta società non formula censure di legittimità ma rappresenta unicamente la preclusione di sviluppo dello stabilimento che ne deriverebbe nell'ipotesi che divenissero operanti le limitazioni in questione deducendone, altresì, negative considerazioni di fatto che richiamano circostanze economico-sociali;

Osservato che i terreni della ricorrente società, riportati in catasto al foglio n. 106 del comune di Cameri, sono confinanti con la proprietà demaniale sul lato nord-ovest ricadente in zona laterale rispetto alla posizione della pista dell'aeroporto di Cameri;

che tali terreni trovandosi nella loro particolare ubicazione ad una distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro aeroportuale, materializzato dalla recinzione metallica, vengono colpiti dalle limitazioni fissate dal penultimo comma dell'art. 715 della legge 4 febbraio 1963, n. 58, là dove recita « nelle altre direzioni », ricadendo nella zona, riportata con colorazione rossa nella mappa pubblicata presso il comune di Cameri, ove non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso sino ad una profondità di metri trecento da quest'ultimo;

che la legge n. 58 sopra richiamata per tali zone è tassativa e non ammette deroghe per cui, il presunto potenziamento dello stabilimento, in considerazione delle situazioni di fatto esistenti, non è consentito se non nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

che la legge n. 58 non contempla il rilascio di nulla osta da parte dell'amministrazione;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

L'opposizione proposta, di cui alle premesse, è rigettata.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Cameri, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alla società ricorrente nelle forme di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

(1478)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852,

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.456
Salariati fissi:		
comuni	»	3.981
qualificati	»	4.413
specializzati	»	4.885

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pavia n. 7659/1ª in data 20 novembre 1973 l'Università di Pavia è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad acquistare, al prezzo di L. 600.000.000, un immobile urbano di proprietà delle Istituzioni assistenziali riunite, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Pavia città al foglio IV, mappali 142, 145, 146, 629, 631, da destinare a sede della facoltà di economia e commercio.

(1512)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Gianfranco Viaggi, nato a Imola (Bologna) il 28 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bologna il 9 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1508)

Il dott. Carlo Cervellati, nato a Medicina (Bologna) il 22 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 23 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1507)

Il dott. Corrado Perrucci, nato a Bologna il 4 febbraio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 14 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1509)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 162, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 maggio 1966 dall'O.N.I.G., avverso la decisione n. 5495 del 22 novembre 1965 con la quale il provveditore agli studi di Modena rigettava il ricorso gerarchico prodotto dal predetto ente contro l'assunzione del sig. Gozzi Arrigo quale bidello supplente presso la scuola media «Poletti» di Massa Finalese.

(1445)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 99, foglio n. 350, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 26 settembre 1970 dalla prof.ssa Denon Lucia nata Erbich, avverso la decisione ministeriale n. 6904 del 16 aprile 1970, concernente la revoca del provvedimento di assegnazione alla scuola media di Pomezia.

(1447)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 163, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'O.N.I.G. il 10 maggio 1966, avverso la decisione n. 16111 del 15 novembre 1965 con la quale il provveditore agli studi di Modena rigettava il ricorso gerarchico prodotto dal predetto ente contro l'assunzione del sig. Montanari Mentore quale bidello supplente presso la scuola media di Guiglia.

(1446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 13 aprile 1972, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Lippolis Guglielmo, capitano pilota dell'Aeronautica militare;

Parisi Ignazio, maresciallo di 1ª classe pilota dell'Aeronautica militare;

Borgo Giovanni, maresciallo di 3ª classe motorista dell'Aeronautica militare;

Bellopede Nicola, sergente gov. sommozzatore dell'Aeronautica militare;

Scroppo Egidio, sergente gov. aerosoccorritore dell'Aeronautica militare;

Modesto Francesco, primo aviere motorista dall'Aeronautica militare.

(1430)

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 13 aprile 1972, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Alle persone sottoindicate, è concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile per l'opera meritoria svolta addì 28-29 agosto 1971 in «Mare Adriatico»:

Angelini Beniamino;
Cascione Vito;
Ciaccia Rocco;
Cofano Angelo;
Cofano Comasio, nato a Fasano (Brindisi) il 24 gennaio 1939;
Cofano Donato;
Cofano Giovanni, nato a Fasano (Brindisi) il 27 dicembre 1945;
Cofano Vito;
Cofano Comasio, nato a Fasano (Brindisi) il 13 dicembre 1947;
Cofano Domenico, nato a Fasano (Brindisi) il 31 dicembre 1939;
Cofano Giacomo;
Cofano Giovanni, nato a Fasano (Brindisi) il 21 maggio 1952;
Corelli Nicola;
Curlo Angelo;
De Mattia Giovanni;
De Mattia Vito;
Di Tano Mario;
Fanelli Vito;
Furio Ippolito;
Furio Severino;
Furio Pietro;
Gallo Alberico;
Gallo Donato;
Gallo Lorenzo;
Gallo Mario;
Gallo Michele
Gallo Raffaele
Lapadula Donato;
Lapadula Nicola;

Lapadula Sebastiano;
Lepore Luigi;
Lepore Vincenzo;
Lomartire Angelo;
Legrottaglie Giacomo, nato a Fasano (Brindisi) il 24 ottobre 1944;
Legrottaglie Giacomo, nato a Fasano (Brindisi) il 20 gennaio 1947;
Legrottaglie Giovanni;
Legrottaglie Giuseppe;
Legrottaglie Leonardo;
Legrottaglie Vito;
Legrottaglie Nicola;
Lomascolo Agostino;
Lomascolo Mario;
Lomascolo Nicola;
Martellotta Eliseo;
Martellotta Francesco;
Martellotta Giuseppe;
Mancini Enrico;
Mancini Luigi;
Ostuni Giuseppe;
Pugliese Vito Nicola;
Ricco Ignazio;
Saponaro Donato;
Saponaro Dante;
Schiena Giovanni;
Schiena Vito;
Tarantino Cosimo;
Tarì Giorgio;
De Leonardis Francesco, nato a Fasano (Brindisi) il 30 luglio 1948;
De Leonardis Francesco, nato a Fasano (Brindisi) l'11 luglio 1954;
De Cicco Giuseppe;
De Michele Leonzio;
Guadalupi Adamo;
Guadalupi Tobia;
Guarino Nicola;
Romanelli Virginio.

(1431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 19 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	—	—	—	—	—	657,10	650,75	—	—	651 —
Dollaro canadese . .	—	—	—	—	—	668,50	668,40	—	—	668,50
Franco svizzero . . .	—	—	—	—	—	207,65	206,94	—	—	207,67
Corona danese . . .	—	—	—	—	—	102,60	102,70	—	—	102,69
Corona norvegese . . .	—	—	—	—	—	113,40	113,48	—	—	113,42
Corona svedese .	—	—	—	—	—	140,20	140 —	—	—	140,20
Fiorino olandese .	—	—	—	—	—	232,30	232,32	—	—	232,34
Franco belga	—	—	—	—	—	16,10	16,12	—	—	16,10
Franco francese .	—	—	—	—	—	131,80	131,65	—	—	131,85
Lira sterlina . .	—	—	—	—	—	1486,70	1486,40	—	—	1486,70
Marco germanico .	—	—	—	—	—	242,75	242,20	—	—	242,76
Scellino austriaco . . .	—	—	—	—	—	33,05	33,05	—	—	33,05
Escudo portoghese .	—	—	—	—	—	25,48	25,45	—	—	25,48
Peseta spagnola . . .	—	—	—	—	—	11,05	11,0750	—	—	11,03
Yen giapponese . . .	—	—	—	—	—	2,24	2,2525	—	—	2,25

Media dei titoli del 19 febbraio 1974

Rendita 5% 1935	102,350
Redimibile 3,50% 1934	99,775
» 3,50% (Ricostruzione)	92,850
» 5% (Ricostruzione)	98,650
» 5% (Riforma fondiaria)	97,225
» 5% (Città di Trieste)	99,225
» 5% (Beni esteri)	95,950
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	92,875
» 5,50% » » 1968-83 . . .	92,800
» 5,50% » » 1969-84 . . .	92,575
» 6% » » 1970-85 . . .	98,375
» 6% » » 1971-86 . .	97,800
» 6% » » 1972-87 . . .	97,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,900
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,975
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	97,825
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97, —
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	95,775
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	95,550
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	99, —
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	99,175
» 5,50% (» 1° aprile 1982) . .	99, —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1974

Dollaro USA	650,875
Dollaro canadese	668,40
Franco svizzero	207,305
Corona danese	102,695
Corona norvegese	113,45
Corona svedese	140,10
Fiorino olandese	232,33
Franco belga	16,112
Franco francese	131,75
Lira sterlina	1486,55
Marco germanico	242,48
Scellino austriaco	33,05
Escudo portoghese	25,465
Peseta spagnola	11,054
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dal 20 ottobre 1973 al 25 ottobre 1973 a norma del regolamento (CEE) n. 2857/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 20-10-1973 al 25-10-1973
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi	15.625,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi	15.625,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	15.625,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	15.625,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	21.875,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	21.875,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	21.875,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	21.875,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.375,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	9.937,50
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.937,50
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	13.125,00
11.02-F-VI	11.02-945	Agglomerati (« pellets ») di riso	9.562,50
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	14.250,00

(1326)

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1973 al 18 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA da PTOM e da Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2640/73, n. 2690/73 e n. 2775/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-10-73 al 2-10-73	Paesi terzi dal 3-10-73 all'11-10-73	Paesi terzi dal 12-10-73 al 18-10-73	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-10-73 al 2-10-73	SAMA, PTOM, ... dal 3-10-73 all'11-10-73	SAMA, PTOM, ... dal 12-10-73 al 18-10-73
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01 C	11.01-530	Farina di orzo	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01 D	11.01-550	Farina di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
11.01 E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.01-915	II. altra	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25
11.01 F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01 G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73	dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	556,88	716,25	556,88	400,63	560,00	400,63
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	1.087,50	1.087,50	1.087,50	775,00	775,00	775,00
	11.02-070	III. di orzo	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-117	b. altri	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno . . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	556,88	716,25	556,88	400,63	560,00	400,63
	11.02-193	IX. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata .	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-250	bb. altra	975,00	975,00	975,00	818,75	818,75	818,75
	11.02-271	3. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	784,38	1.034,38	784,38	628,13	878,13	628,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	975,00	975,00	975,00	818,75	818,75	818,75
	11.02-371	3. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	784,38	1.034,38	784,38	628,13	878,13	628,13
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	728,75	728,75	728,75	572,50	572,50	572,50
	11.02-403	c. di granturco	1.248,13	1.248,13	1.248,13	1.091,88	1.091,88	1.091,88
	11.02-404	d. di sorgo	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73	dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73
11.02 (segue)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	845,00	845,00	845,00	688,75	688,75	688,75
	11.02-530	III. di orzo	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	884,38	884,38	884,38	728,13	728,13	728,13
	11.02-572	V. di granturco	1.248,13	1.248,13	1.248,13	1.091,88	1.091,88	1.091,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	784,38	1.034,38	784,38	628,13	878,13	628,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	595,63	595,63	595,63	439,38	439,38	439,38
	11.02-640	III. di orzo	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-681	V. di granturco	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	556,88	716,25	556,88	400,63	560,00	400,63
	11.02-684	VIII. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	556,88	716,25	556,88	400,63	560,00	400,63
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	1.222,50	1.222,50	1.222,50	910,00	910,00	910,00
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.018,75	1.300,00	1.018,75	706,25	987,50	706,25
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	1.087,50	1.087,50	1.087,50	775,00	775,00	775,00
	11.02-891	c. di granturco	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-892	d. di sorgo	1.578,13	1.578,13	1.578,13	1.265,63	1.265,63	1.265,63
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	1.087,50	1.087,50	1.087,50	775,00	775,00	775,50
	11.02-942	III. di orzo	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
	11.02-944	V. di granturco	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	556,88	716,25	556,88	400,63	560,00	400,63

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-10-73 al 2-10-73	Paesi terzi dal 3-10-73 all'11-10-73	Paesi terzi dal 12-10-73 al 18-10-73	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-10-73 al 2-10-73	SAMA, PTOM, ... dal 3-10-73 all'11-10-73	SAMA, PTOM, ... dal 12-10-73 al 18-10-73
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	824,38	824,38	824,38	511,88	511,88	511,88
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.161,25	2.161,25	2.161,25	986,25	986,25	986,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco . . .	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73	dall'1-10-73 al 2-10-73	dal 3-10-73 all'11-10-73	dal 12-10-73 al 18-10-73
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	68,13	68,13	68,13	68,13	68,13	68,13
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38	109,38
	23.02-117	2. non nominati	218,13	218,13	218,13	218,13	218,13	218,13
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	54,38	54,38	54,38	54,38	54,38	54,38
	23.02-135	b. altri	218,13	218,13	218,13	218,13	218,13	218,13
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1973, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti erano disponibili nove posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1974.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1974.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1974. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiaratti irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione, da cui il candidato dipende, su carta da bollo dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1974) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve

essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1974
Registro n. 9, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni tecniche fondamentali:

1) Statica ed equilibrio dei corpi rigidi - equilibrio elastico - resistenza dei materiali - verifiche di stabilità di struttura e di elementi particolari in muratura, legno, ferro e cemento armato (fondazioni, travi, solai, coperture, travature, reticolari, ecc.).

2) Meccanica applicata alle macchine: Sistemi articolati piani - manovellismi, eccentrici e camme. Trasmissione del moto: trasmissione con elementi flessibili - ruote di frizione - ruote dentate - ruotismi ordinari ed epicicloidali. Regolazione del moto periodico: Volani e regolatori - Vibrazioni - Velocità critiche - Attrito e lubrificazione.

3) Princìpi fondamentali della termodinamica - Generalità sulle macchine idrauliche e termiche - Motori a combustione interna: cicli teorici e cicli reali - combustione e combustibili - calcolo della potenza e fattori che la influenzano - rendimenti - raffreddamento - lubrificanti. Organi principali ed ausiliari. Caratteristiche dei motori ad accensione per scintilla: carburazione, accensione, alimentazione per iniezione, sovralimentazione. Caratteristiche dei motori ad accensione spontanea: combustione, iniezione, regolazione. Prove sui motori a combustione interna: curve caratteristiche.

4) Leggi fondamentali dell'elettrotecnica. Pile e accumulatori. Trasformatori statici; princìpi di funzionamento. Elementi di macchine elettriche: macchine sincrone e asincrone. Macchine a corrente continua. Conversione della corrente alternata in continua: gruppi motore-dinamo - raddrizzatori statici e rotanti. Principali metodi di misura delle grandezze elettriche fondamentali.

Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti:

1) Meccanica della locomozione: resistenze al moto, avviamento, frenatura, potenza necessaria alla trazione. Trasmissione del moto dal motore alle ruote del veicolo: requisiti ed organi caratteristici (innesti a frizione, cambi di velocità, gruppi differenziali, alberi oscillanti, cuscinetti, giunti). Telaio dell'autoveicolo: generalità, assali e sospensioni. Ruote e pneumatici.

2) Fabbricati ed impianti per l'esercizio dei trasporti automobilistici (autostazioni, autorimesse, autofficine, ecc.): cenni costruttivi e criteri di funzionalità.

3) Utilizzazione delle strade urbane, extraurbane, autostrade.

4) Elementi sugli impianti di sollevamento e di trasporto: gru, elevatori, carrelli con motore elettrico o termico.

5) Applicazione dei motori veloci nell'autotrazione terrestre, navale ed aerea: criteri generali e di confronto.

6) Analisi dei costi per la gestione di autotrasporti: costi di impianto e di esercizio, quote di ammortamento e di manutenzione.

Materie giuridico-amministrative:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: TOGNI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª, - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) (cognome e nome) . . . . nato il . . . nel comune di . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via/piazza . . . . . . n. . . c.a.p. . . comune . . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*, allegato I, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e rettificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata dalla prefettura di in data

., data

Firma (2)

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, allo stesso corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1974.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione II, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato (rilasciato dalla competente autorità scolastica) attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato (rilasciato dalle università o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1973-74.

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici del provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver già conseguito la laurea in materie letterarie o in pedagogia.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

(1486)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per titoli, per l'assunzione di quattordici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;
Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assunzione di quattordici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti, è disposta con motivato decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso (titolo di studio, documenti relativi a servizi militari o altri servizi prestati presso amministrazioni ed enti pubblici o privati, ecc.).

Le certificazioni rilasciate da privati dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale. Dai certificati relativi a servizi prestati presso amministrazioni ed enti pubblici dovrà risultare la qualità del servizio prestato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere da A) a G). Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme ed attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza od a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) l'originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano, un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di commesso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

Trascorso il periodo di prova i commessi in prova, se riconosciuti idonei dal comitato del personale, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 novembre 1973

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 1, foglio n. 363

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo.

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assunzione di quattordici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale del . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3) . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . .

Allega i sottoelencati documenti (4).

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato.

(4) Allegare tutti i documenti che a giudizio del candidato costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(1379)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6.
Istituzione del circondario di Rimini.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 24 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' istituito, quale circoscrizione territoriale di decentramento amministrativo della regione Emilia-Romagna, il circondario di Rimini, nell'ambito della provincia di Forlì.

Nel circondario operano una sezione del Comitato regionale di controllo nonchè un comitato circondariale, organo della regione Emilia-Romagna, con funzioni di programmazione e di coordinamento delle iniziative per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Il comitato circondariale promuove e realizza la partecipazione degli enti locali e dei cittadini secondo i principi dello statuto della regione Emilia-Romagna.

Sede degli organi circondariali è Rimini.

Art. 2.

Formano il circondario i territori dei comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Art. 3.

Il comitato circondariale, nel quadro dei programmi regionali, predispone i piani di sviluppo economico e sociale del circondario e li propone ai comuni ed ai competenti organi regionali. A tal fine può compiere studi e ricerche, chiedendo la collaborazione dei comuni, dei loro consorzi e della provincia.

Il comitato circondariale può esprimersi sulle iniziative della Regione, degli enti locali e degli altri enti operanti nel circondario, le quali siano in grado di incidere sui programmi di sviluppo e sull'assetto territoriale del circondario stesso.

Art. 4.

Il comitato circondariale promuove la costituzione di consorzi, nonchè di forme di cooperazione e di associazione fra i comuni del circondario o fra i comuni e l'amministrazione provinciale di Forlì, per l'esercizio delle funzioni loro proprie o delegate.

I comuni di cui all'art. 2 possono costituire consorzi per esercitare, nel territorio del circondario, tutte o alcune delle funzioni che analogamente per il restante territorio della provincia di Forlì la Regione delegherà all'amministrazione provinciale. In tale caso la Regione delegherà le funzioni di cui trattasi ai singoli comuni.

Spetta in ogni caso al comitato circondariale, secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme regionali concernenti la delega, il coordinamento delle attività delegate dalla Regione ai comuni del circondario, singoli o associati, nello ambito del potere di indirizzo e di coordinamento della Regione.

Art. 5.

Il comitato circondariale nomina nel proprio seno il presidente e un ufficio di presidenza.

Art. 6.

Il comitato circondariale è composto da: 16 membri, nominati dal consiglio comunale di Rimini, di cui 6 della minoranza; 7 membri, nominati dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, di cui 3 della minoranza; 5 membri nominati dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione compresa fra i 10.001 ed i 20.000 abitanti, di cui 2 della minoranza; 3 membri nominati dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione compresa fra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, di cui 1 della minoranza; 1 membro nominato dai singoli consigli dei comuni del circondario con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 3 membri nominati dal consiglio provinciale di Forlì, di cui 1 della minoranza; 2 membri nominati dal consiglio regionale, con voto limitato, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del circondario.

Art. 7.

I consigli comunali ed il consiglio provinciale di Forlì procedono alla nomina dei membri di loro competenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il comitato circondariale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il presidente.

Detta elezione avviene con le modalità previste dall'art. 28 dello statuto della regione Emilia-Romagna per l'elezione del presidente della giunta regionale.

La seduta per l'elezione del presidente del comitato circondariale è presieduta dal membro anziano nominato dal consiglio comunale di Rimini.

L'elezione dell'ufficio di presidenza avviene nei modi e nelle forme previste dal regolamento del comitato circondariale. Detto regolamento dovrà prevedere norme intese ad assicurare la rappresentanza articolata delle diverse maggioranze degli enti locali membri, garantendo comunque la presenza delle minoranze nella misura di almeno un terzo dei componenti l'ufficio di presidenza.

Art. 9.

Salvo che la presente legge o il regolamento interno non dispongano altrimenti, il comitato circondariale e l'ufficio di presidenza deliberano con la presenza della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza dei presenti.

Art. 10.

L'incarico di componente del comitato circondariale ha durata pari a quella del consiglio comunale, provinciale o regionale che ha nominato il componente stesso.

Il consiglio comunale, provinciale o regionale, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri membri della carica di componente del comitato circondariale, provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta cessazione, alla sua sostituzione.

Art. 11.

Quando uno o più consigli comunali o il consiglio provinciale di Forlì non abbiano proceduto nel termine previsto dallo art. 7 alla nomina di membri di loro competenza, o alle sostituzioni di cui al precedente articolo nel termine previsto, il consiglio regionale, entro 30 giorni, effettua le disignazioni dei membri mancanti scegliendoli fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni o della provincia di Forlì e rispettando il numero dei componenti assegnati a ciascun comune o alla provincia dall'art. 6.

Art. 12.

Il comitato circondariale può essere convocato dal presidente, d'ufficio, o su motivata richiesta di almeno un quinto dei componenti, con le modalità previste dal regolamento interno.

Il comitato circondariale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

Art. 13.

Almeno una volta all'anno l'ufficio di presidenza promuove una pubblica conferenza per discutere sull'attività ed i programmi del comitato circondariale.

Art. 14.

Il comitato circondariale, oltre a svolgere i compiti previsti dalla presente legge, approva il proprio regolamento interno, programma l'impiego dei fondi ad esso assegnati dalla Regione e presenta il relativo rendiconto.

Art. 15.

Il comitato circondariale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del comitato stesso.

Prima di procedere alla adozione degli atti di cui al precedente articolo, il comitato circondariale trasmette i relativi progetti ai consigli comunali, di quartiere, di delegazione o di frazione, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni ed associazioni.

I progetti di cui al comma precedente non possono essere portati in discussione davanti al comitato circondariale prima di 30 giorni dalla data del loro invio ai predetti destinatari.

Entro tale termine tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'ufficio di presidenza osservazioni e proposte.

Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione.

Art. 16.

L'ufficio di presidenza ha il compito di:

a) provvedere alla ripartizione degli incarichi tra i propri componenti;

b) curare i rapporti con gli enti e con gli altri organismi operanti nel territorio;

c) dirigere gli uffici ed i servizi del comitato circondariale;

d) predisporre i programmi di spesa e i rendiconti;

e) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamanto interno.

Art. 17.

Il presidente convoca e presiede il comitato circondariale e l'ufficio di presidenza; fissa l'ordine del giorno delle sedute del comitato circondariale, sentito l'ufficio di presidenza; designa un componente dell'ufficio di presidenza a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

La Regione assicura la disponibilità degli uffici e del personale necessario per il funzionamento del comitato circondariale.

Art. 19.

Il consiglio regionale approva i programmi di spesa ed i rendiconti del comitato circondariale.

Art. 20.

Spetta al consiglio regionale determinare con proprio provvedimento le indennità per i membri del comitato circondariale, in relazione alla carica, alle funzioni ed alle attività svolte.

Art. 21.

Le spese per l'istituzione e il funzionamento del comitato circondariale sono a carico della Regione.

Con singoli provvedimenti la Regione provvede al finanziamento dei piani proposti dal comitato circondariale e approvati dal consiglio regionale.

Titolo II.

ISTITUZIONE IN RIMINI DELLA SPECIALE SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 22.

E' istituita, con sede nel comune di Rimini, una speciale sezione del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali compresi nel territorio del circondario.

La sezione circondariale è costituita con decreto del presidente della Regione ed è composta:

a) da tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune del circondario, eletti dal consiglio regionale;

b) da un membro nominato dal commissario del Governo;

c) dal funzionario di grado più elevato dell'amministrazione provinciale, con esclusione del funzionario componente la sezione provinciale di Forlì del comitato di controllo.

Per la prima categoria sono nominati due membri supplenti, per le altre due categorie un supplente.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Titolo III

DECENTRAMENTO DI SERVIZI REGIONALI

Art. 23.

Per ciascuno degli uffici od organi a competenza provinciale previsti dall'art. 5, primo e secondo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, o dalle altre leggi regionali, ivi compresa quella sull'organizzazione degli uffici regionali, prevista dalla disposizione transitoria II dello statuto, è istituito un ufficio od organo regionale circondariale con sede in Rimini, e con competenza sul territorio indicato all'art. 2.

Agli uffici od organi regionali circondariali di cui al comma precedente spettano, nell'ambito del circondario, le stesse competenze ed attribuzioni proprie del corrispondente ufficio od organo provinciale.

Fino a quando non entri in vigore la legge regionale sullo ordinamento degli uffici, di cui alla disposizione transitoria II dello statuto, alla determinazione del contingente di personale da assegnare agli uffici di cui al primo comma provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentito l'ufficio di presidenza del comitato circondariale. Il personale sarà reperito fra quello già alle dipendenze della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

La data della prima convocazione del comitato circondariale viene fissata con decreto del presidente della Regione.

II

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21, primo comma, della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio 1974, sugli stati di previsione della spesa di appositi capitoli per le spese di funzionamento e di impianto del comitato circondariale.

Al maggiore onere complessivo di L. 50.000.000, previsto per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede con il maggior gettito della tassa di circolazione che, a partire dall'esercizio 1974, viene devoluta alla Regione in ragione del 50 % del corrispondente tributo erariale in vigore al 31 dicembre 1970 ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge si provvede, per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi, con gli appositi stanziamenti di cui ai capitoli di spesa compresi nella rubrica 3ª « Spese per il funzionamento degli organi di controllo » del bilancio di previsione, per i quali sul bilancio di previsione 1974 è stata prevista la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 gennaio 1974

FANTI

(1118)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7.

Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole » e parziale modifica degli articoli 1 e 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 26 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole », è sostituito dal seguente:

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci.

Tali contributi potranno essere concessi anche a favore di coltivatori diretti che si associno per affidare ad un tecnico la direzione tecnica delle loro aziende, ovvero per attuare programmi di assistenza tecnica, ed a cooperative di conduzione.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.

L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, si aggiunge il seguente comma:

I contributi di cui al primo comma sono concessi a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori anche per gli scopi di cui all'art. 2, punto 4, lettera *a*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3.

L'importo complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1973, n. 20, è elevato, per l'esercizio 1973, da L. 1.200.000.000 a L. 1.780.000.000, di cui L. 150.000.000 per gli interventi previsti dal comma aggiuntivo dell'articolo precedente.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1973, in L. 580.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di L. 500.000.000 sul cap. 04200 « Assegnazione sul fondo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo », quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e mediante il prelevamento di L. 50.000.000 dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, e lo storno di L. 30.000.000 dal cap. n. 66100.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) + L. 500.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 68500. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione + L. 430.000.000

Cap. 68510. — Interventi a sostegno delle cooperative agricole Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci. (Titolo II Sezione IV Categoria XI Rubrica VII) (c.n.i.) + » 150.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 66100. — Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (legge 6 luglio 1912, n. 832; legge 29 giugno 1929, n. 1336; legge 30 giugno 1954, n. 493) — L 30.000.000

Cap. 75100. — Fondo per far pronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione — » 50.000.000

All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:

Variazione in diminuzione:

Progetto di legge regionale per la costituzione dell'ente di sviluppo agricolo e norme per la formazione e l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo — L. 50.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, della statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 gennaio 1974

FANTI

(1119)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740510)